

Come cambia la qualificazione degli appalti per i beni culturali dopo il D.Lgs. 50/2016

Francesco G. Albisinni

Una necessaria introduzione

- Il duplice carattere della delega
 - Recepimento delle Direttive
 - Riordino della disciplina italiana

Una necessaria introduzione

I criteri relativi al settore dei beni culturali

L. 11 del 2016, art. 1, comma 1, lett. o):

riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

LuBeC è un evento di



**2016, QUALCOSA È CAMBIATO:
LA CULTURA È BENESSERE E CRESCITA**



www.lubec.it

La nozione di beni culturali

Bene culturale è *“il bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”*

Commissione Franceschini, 1964-1967

La nuova disciplina

- Semplificazione
- Due tendenze antitetiche
 - Disciplina speciale
 - Disciplina generale
- Finalità conservativa

La finalità conservativa

La Commissione ha ritenuto doversi decisamente abbandonare il tradizionale principio di un'attività di tutela volta alla mera conservazione del bene culturale, principio a cui possono essere facilmente imputati alcuni dei più gravi inconvenienti della situazione attuale. In sua vece ha indicato l'assoluta necessità di ispirarsi ad una più moderna visione della tutela per la garanzia della conoscenza scientifica; la quale, ovviamente comprendendo e superando il precedente principio, sottolinea del bene culturale il valore autentico di testimonianza storica e l'autentica funzione di consentire l'accrescimento delle umane conoscenze, e pertanto adegui e modelli a tale scopo i fini e i mezzi di un'attività amministrativa di tutela.

Commissione Franceschini, 1964-1967

La Conservazione programmata

“Una tecnica (...) di necessità rivolta prima che verso i singoli beni, verso l’ambiente che li contiene e dal quale provengono tutte le possibili cause del loro deterioramento. Suo obiettivo è pertanto il controllo di tali cause, per rallentare quanto più possibile la velocità dei processi di deterioramento, intervenendo, in pari tempo e se necessario, con trattamenti manutentivi appropriati ai vari tipi di materiali.”.

Giovanni Urbani, Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali dell’Umbria

La Conservazione programmata

Art. 29, co. 1, Codice dei beni culturali e del paesaggio

La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

La qualificazione nel settore dei beni culturali

- Possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati
- Utilizzazione dei lavori ai fini della qualificazione
- Validità temporale
- Divieto di avvalimento
- Regime transitorio

Divieto di avvalimento

“[i]l gold plating nella disciplina degli appalti relativi a beni culturali, laddove si vieta l'avvalimento, viene giustificata nello stesso art. 146 codice con il richiamo all'art. 36 TFUE. Si tratta di giustificazione plausibile attesa la specificità del settore, riconosciuta nello stesso art. 36 TFUE citato.”

Parere Consiglio di Stato, 1 aprile 2016

L'“eccezione culturale”, prevista dall'art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell'UE giustifica tale deroga: la stessa Corte di Giustizia ha riconosciuto che la protezione del patrimonio storico ed artistico si configura quale esigenza di carattere imperativo, che permette una deroga alle disposizioni europee.

CGUE, 26 febbraio 1991, C-180/89, Commissione c. Repubblica italiana

Il decreto attuativo ai sensi dell'art. 146, comma 4, del Codice

- Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici ed esecutori dei lavori
- Modalità di verifica ai fini dell'attestazione

Le categorie di opere ai fini della qualificazione

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2- B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 25: Scavi archeologici

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

I requisiti

- **Requisiti**

- Di ordine generale
 - Art. 80 ss (rinvio disciplina generale)
- Di ordine speciale
 - Idoneità tecnica
 - Idoneità organizzativa
 - Adeguata capacità economica e finanziaria

Requisiti per lavori inferiori a 150.000 euro

Iscrizione Camera Commercio

Organico idoneo

Lavori eseguiti in percentuale o direttore tecnico

LuBeC è un evento di



**2016, QUALCOSA È CAMBIATO:
LA CULTURA È BENESSERE E CRESCITA**



www.lubec.it

Direttore tecnico

- Unicità dell'incarico
- Diversi settori e possesso di anni di esperienza

La qualificazione nella sponsorizzazione

Art. 19 Contratti di sponsorizzazione

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 151 Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
 - a) capacità di programmazione e progettazione;
 - b) capacità di affidamento;
 - c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Le questioni aperte

- Procedura d'iscrizione e soggetti iscritti di diritto
- Processi di riorganizzazione e professionalizzazione del personale (congruo termine)
- Qualificazione con riserva (finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza di continuare la propria attività, per il periodo necessario ad acquisire la capacità tecnica e organizzativa richiesta)
- Misure sanzionatorie (no al rilascio del Codice Identificativo gara) ed incentivanti (risorse destinate alla premialità)